



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA SINDACALE

N° 21 DEL 21/04/2020

Proposta N° 24 del 21/04/2020

OGGETTO:	PARZIALE REVOCA DELL'ORDINANZA N. 18 DEL 09/04/2020 INERENTE LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'. APPROVAZIONE DEL PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE SETTIMANALE DEL GIOVEDI'.
-----------------	--

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 e i successivi DPCM del 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 20 marzo 2020, 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti disposizioni per il contenimento del virus COVID-19;

VISTE le note della Prefettura di Verona n. 18914 del 9 marzo 2020, n. 19805 e n. 19836 del 11 marzo 2020 aventi ad oggetto "Polmonite da nuovo Coronavirus COVID-19" in cui si sottolinea la necessità di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare tassativamente gli assembramenti di persone;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 9 del 11/03/2020 e n. 11 del 16/03/2020 riguardanti rispettivamente la sospensione del mercato settimanale del giovedì e del mercato settimanale dei produttori agricoli cosiddetto "KMO" della giornata del martedì;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 16 del 03/04/2020 riguardante la proroga delle precedenti ordinanze n. 9 del 11/03/2020 e n. 11 del 16/03/2020 fino al 13 aprile 2020;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 18 del 09/04/2020 riguardante la proroga delle precedenti ordinanze n. 9 del 11/03/2020 e n. 11 del 16/03/2020 fino al 26 aprile 2020;

VISTA la nota prot. 12204 del 10/04/2020 con la quale ANVA-CONFESERCENTI richiede, vista la gravità e il perdurare della crisi economica venutasi a creare con la diffusione del virus COVID-19 e la conseguente chiusura dei mercati settimanali su area pubblica, la riapertura dei mercati per le categorie merceologiche alimentari;

PRESO ATTO che con la medesima nota prot. 12204 del 10/04/2020 ANVA-CONFESERCENTI richiede il posizionamento dell'area mercatale in prossimità di servizi igienici aperti al pubblico, data la chiusura disposta di tutti i pubblici esercizi, garantendo al contempo il contingentamento delle utenze e il rispetto delle distanze di sicurezza fra gli operatori e gli avventori;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 con la quale si dispone che per lo svolgimento dei mercati di generi alimentari è necessario:

1. Perimetrare l'area mercatale;
2. Definire un unico varco di accesso all'area mercatale, separato da quello di uscita;
3. Garantire sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
4. Per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine, garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al punto k) della predetta ordinanza e dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020;

PRESO ATTO che in risposta alla richiesta di ANVA-CONFESERCENTI di cui in precedenza, con nota prot. 12391 del 15/04/2020 è stato richiesto alla stessa Associazione di produrre un elenco completo dei banchi alimentari eventualmente disponibili a presenziare in caso di riapertura del mercato settimanale del giovedì al fine di procedere con le opportune valutazioni;

VISTO che in riscontro alla richiesta prot. 12391 del 15/04/2020 ANVA-CONFESERCENTI ha inoltrato a questo Comune una lista con n. 33 ambulanti del settore alimentare disposti a presenziare all'eventuale riapertura del mercato;

RITENUTO opportuno adottare un piano volto a consentire, nell'ambito del divieto generale regionale, lo svolgimento dell'attività del mercato settimanale del giovedì, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale di soli generi alimentari svolge nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO che l'area più idonea ad ospitare il mercato settimanale del giovedì riservato agli ambulanti del settore alimentare è da individuarsi nel parcheggio pubblico esistente in Via De Gasperi, in prossimità del Centro Sociale Parrocchiale e dell'intersezione con Via Don Calabria, area questa idonea sia per la presenza di punti di erogazione dell'energia elettrica (indispensabili per banchi alimentari), sia per la presenza di bagni pubblici nel vicino Centro Sociale e sia perché di dimensioni adeguate ad ospitare il previsto numero di banchi alimentari;

RITENUTO quindi di poter redigere la planimetria del mercato settimanale del giovedì riservato agli ambulanti del settore alimentare da ubicarsi nel parcheggio pubblico di cui in precedenza, prevedendo la perimetrazione recintata della stessa, due punti distinti di ingresso ed uscita, e disposizione dei banchi primariamente in funzione della necessità di allaccio degli stessi ai punti di erogazione dell'energia elettrica;

RITENUTO di dover escludere dalla planimetria di cui in precedenza i banchi alimentari che propongono somministrazione di alimenti e bevande in quanto attività vietata ai sensi dei DPCM richiamati in premessa e i banchi assenti da lungo periodo dal mercato settimanale del giovedì;

CONSIDERATO che all'interno dell'area individuata è possibile garantire l'accesso contingentato degli avventori nonché separati punti di accesso ed uscita, demandando la sorveglianza a personale all'uopo incaricato;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per svolgere in sicurezza il mercato settimanale del giovedì, limitatamente ai banchi alimentari, secondo la disposizione di cui al Piano di cui all'allegato A);

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 - TUEL;

ORDINA

1. Di revocare parzialmente la propria ordinanza n. 18 del 09/04/2020 inerente la sospensione del mercato settimanale del giovedì e contestualmente disporre lo svolgimento di tale mercato settimanale in forma ridotta, ovvero riservata agli ambulanti del settore alimentare;

2. Di approvare il piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale riservata agli ambulanti del settore alimentare ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13.04.2020, allegato al presente provvedimento sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale, nonché di disporre la sua applicazione fino al 03/05/2020;
3. oltre alle sanzioni previste dall'ordinanza regionale n. 40/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui allegato A, qualora non sia possibile il ripristino immediato delle condizioni del piano, la sospensione immediata dell'attività mercatale con obbligo di rimozione dei mezzi entro un'ora;
4. Ai venditori e compratori, l'uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al punto k) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 e dell'Allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
5. Ai preposti uffici comunali di predisporre in tempo utile la recinzione dell'area mercatale secondo quanto rappresentato dall'elaborato grafico nel piano allegato, nonché di garantire che la stessa sia sgombra e libera per il suo utilizzo.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia
2. all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Verona;
3. al Comando della Polizia Locale;
4. al Comando Stazione Carabinieri
5. alla Guardia di Finanza;
6. alle associazioni di categoria

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

BRIZZI ROBERTO / INFOCERT SPA